



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 28.11.2018
JOIN(2018) 35 final

2018/0406 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione che proroga di due anni le priorità del partenariato UE-Giordania.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo di associazione

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra ("accordo di associazione"), è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2002. L'accordo di associazione costituisce la base giuridica delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Giordania. L'accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti,
- creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali,
- stimolare lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti attraverso il dialogo e la cooperazione,
- migliorare le condizioni di vita e di impiego e promuovere la produttività e la stabilità finanziaria,
- incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la coesistenza pacifica e la stabilità economica e politica,
- promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.

2.2. Consiglio di associazione

L'accordo di associazione istituisce un consiglio di associazione che ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo nei casi ivi specificati. Le decisioni sono vincolanti per le parti. Il consiglio di associazione può altresì formulare raccomandazioni. In conformità del regolamento interno, il consiglio di associazione è presieduto a turno, per periodi di dodici mesi, dall'UE e dalla Giordania. Il consiglio di associazione si riunisce regolarmente a livello ministeriale una volta all'anno. Possono aver luogo riunioni straordinarie del consiglio di associazione su richiesta di una delle parti e con il consenso di entrambe.

2.3. Atto previsto del consiglio di associazione

Il consiglio di associazione deve adottare una decisione relativa alla proroga delle priorità del partenariato UE-Giordania 2016-2018 fino alla fine del 2020. A norma dell'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione, la decisione sarà adottata mediante procedura scritta.

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La posizione che l'Unione europea dovrà assumere nel consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione in merito all'adozione di una decisione riguardante la proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania si basa sul testo della decisione allegata alla presente decisione.

Con la decisione n. 1/2016 del consiglio di associazione del dicembre 2016, l'UE e la Giordania hanno definito di comune accordo le priorità del partenariato per il periodo 2016-2018, prevedendo un riesame entro la fine del 2018 per valutare l'opportunità di prorogarle di altri due anni in funzione degli sviluppi a livello politico, economico e di sicurezza. Da allora le parti hanno continuato a sviluppare il loro partenariato forte e solido e, in seguito al riesame delle priorità del partenariato, ne hanno ribadito la validità quale documento di riferimento per consolidare ulteriormente il partenariato.

Il patto UE-Giordania allegato alle priorità del partenariato, che definisce l'impegno reciproco ad attuare le priorità del partenariato e ad affrontare l'impatto della crisi siriana, è stato riesaminato periodicamente sia nel contesto della cooperazione bilaterale tra l'UE e la Giordania che nell'ambito di altri dialoghi e consessi pertinenti, come le due conferenze sul tema "Sostenere il futuro della Siria e della regione" tenutesi a Bruxelles il 4-5 aprile 2017 e il 24-25 aprile 2018, che hanno adottato documenti finali specifici sulla Giordania.

Le priorità del partenariato e il patto potranno essere ulteriormente riveduti, se del caso, nel periodo 2019-2020.

La proroga delle priorità del partenariato fino alla fine del 2020 è dunque nell'interesse delle parti.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo euromediterraneo.

L'atto che il consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto ha effetti giuridici in quanto prorogherà di due anni le priorità attuali del partenariato.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la cooperazione con un paese terzo nell'ambito di un accordo di associazione e della politica europea di vicinato.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 217 del TFUE.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2002².
- (2) In base a un riesame delle priorità del partenariato UE-Giordania adottate dal consiglio di associazione nel dicembre 2016, le parti ne hanno ribadito la validità quale documento di riferimento per consolidare ulteriormente il partenariato.
- (3) A norma dell'articolo 91, primo comma, dell'accordo euromediterraneo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.
- (4) Il consiglio di associazione deve adottare la decisione relativa alla proroga delle priorità del partenariato fino alla fine del 2020 mediante procedura scritta.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione UE-Giordania accluso alla presente decisione.

² Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3).

Articolo 2

La Commissione e l'alto rappresentante sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente